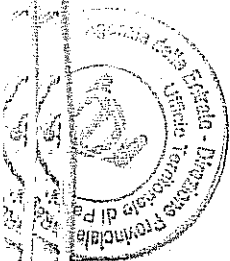


Associazione

PROCIV C.R.O. CITTANOVA ODV



STATUTO

Fondata il 12 MAGGIO 1995 a CITTANOVA (RC)

Codice Fiscale _ 95001720804 _ e-mail _ prociv-cro-cittanova@procivarci.it _

TITOLO I FONDAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 (Fondazione)

1. Il presente Statuto disciplina l'Organizzazione di Volontariato denominata Associazione "PROCIV C.R.O. CITTANOVA" fondata il 12/05/1995 in CITTANOVA(RC).
2. L'Associazione "PROCIV C.R.O. CITTANOVA" si configura quale Organizzazione di Volontariato (O.D.V.), ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione "PROCIV C.R.O. CITTANOVA" adotta la qualifica e l'acronimo O.D.V. nella propria denominazione, divenendo "PROCIV C.R.O. CITTANOVA ODV", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione "PROCIV C.R.O. CITTANOVA ODV" è apartitica e aconfessionale ed opera con autonomia statutaria e gestionale.

Art. 2 (Sede e durata)

1. L'Associazione "PROCIV C.R.O. CITTANOVA ODV", in seguito denominata più brevemente Associazione, ha sede legale nel Comune di CITTANOVA ed è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3 (Principi fondamentali dell'Associazione)

1. L'Associazione attraverso la partecipazione dei cittadini, intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. L'Associazione ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.
3. L'Associazione si oppone contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, forzata omologazione culturale, genocidio, e contro ogni forma di violenza che possa ledere il diritto degli individui e dei popoli; si adopera per la preservazione della pace, del diritto alla vita, della salute e della tutela dell'ambiente.
4. L'Associazione riconosce l'elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statuari.

Art. 4 (Finalità dell'Associazione)

1. Le finalità principali dell'Associazione sono:

- a) lo svolgimento di attività di Protezione Civile ed in particolare l'effettuazione di interventi di soccorso in occasione di pubbliche calamità o disastri, nonché in casi di privato infortunio;
 - b) lo svolgimento di attività di antincendio boschivo;
 - c) la promozione e la salvaguardia del territorio locale;
 - d) la collaborazione con Enti ed Istituzioni per lo svolgimento di servizi rivolti alla collettività anche in occasione di eventi e manifestazioni civili, religiose, ludico o sportive.
2. L'Associazione si propone altresì di valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e la salute delle popolazioni.

Art. 5 (Sezioni decentrate)

1. L'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 4 può altresì costituire con deliberazione del Consiglio Direttivo, ove lo ritenga necessario, Sezioni decentrate territorialmente.

Art. 6 (Attività dell'Associazione)

1. L'Associazione al fine di raggiungere le finalità statutarie, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettere a) b) e), f), i), n), v), y) del D. Lgs. n. 117/2017, si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della l. 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- g) protezione civile;

L'Associazione svolge a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti azioni:

- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 - aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
 - ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
 - contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
 - contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
 - favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
 - collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
 - collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.
 - contribuire alla diffusione, conoscenza e studio, delle radio emissioni ai fini di mutuo soccorso e/o pubblica utilità;
 - lo studio dei problemi ad essa connessi;
 - l'apprendimento di nozioni teoriche e pratiche utili ai fini dell'utilizzazione per mutuo soccorso e civica utilità delle radio emissioni;
 - la diffusione delle norme nazionali ed internazionali che disciplinano la materia;
 - la collaborazione con l'autorità tutoria per eliminare gli abusi;
 - il rispetto agli obblighi disciplinari imposti dal codice P.T.
2. L'Associazione nello svolgimento dell'attività si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri Soci.

Art. 7 (Attività diverse)

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

TITOLO III I SOCI

Art. 8 (I Soci)

1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividono i principi e le finalità ed in particolare uomini e donne, anche non comunitari residenti, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché godano dei diritti civili e politici e siano in possesso dei requisiti di moralità e di buona condotta;
2. I Soci dell'Associazione sono classificati nelle seguenti categorie:
- a) Soci Fondatori, sono coloro che hanno fondato l'Associazione e che versano annualmente la quota di adesione;
 - b) Soci Ordinari, sono coloro che versano annualmente la quota di adesione;
 - c) Soci Volontari, sono coloro che prestano la propria opera gratuitamente e che versano annualmente la quota di adesione;
3. La domanda di adesione all'Associazione è accolta o respinta con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione, la quota associativa non è trasmissibile ed il numero degli aderenti è illimitato.

4. Non è consentito ai Soci stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo; l'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

Art. 9 (Diritti dei Soci)

1. I diritti dei Soci sono:
 - a) partecipare all'attività dell'Associazione nei modi previsti dal presente Statuto;
 - b) eleggere ed essere eletti alle cariche statutarie, salvo i limiti previsti per i minori;
 - c) chiedere la convocazione, in sessione ordinaria e straordinaria, dell'Assemblea Generale dei Soci, nei termini previsti dallo Statuto;
 - d) formulare proposte agli organi statutari, nell'ambito dei principi e delle finalità dell'Associazione;
 - e) ricorrere, entro i termini di legge, contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale dei Soci.
2. È altresì garantito a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurarne la trasparenza dell'amministrazione e favorirne lo svolgimento imparziale.

Art. 10 (Doveri dei Soci)

1. I doveri dei Soci sono:
 - a) rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento da esso derivato e dei deliberati degli organi statutari;
 - b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
 - c) sottoscrivere annualmente la quota di adesione, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. I Soci aderenti non possono chiedere il rimborso delle quote di adesione versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 (Gratuità)

1. Ai Soci che prestano l'attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 12 (Incompatibilità)

1. Non possono essere Soci tutti coloro i quali svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione o coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 13 (Casi di decadenza)

1. Perdono la qualità di Socio:
 - a) per decadenza, coloro i quali non siano più in possesso dei requisiti di ammissione o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 12;

- b) per esclusione, deliberata dal Consiglio di Direttivo, nei confronti del Socio il quale, non osservando le norme del presente Statuto, commette gravi azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'attività ed alla civile convivenza;
 - c) per radiazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in sessione straordinaria, nei confronti del Socio aderente il quale, commettendo gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rende incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l'Associazione;
 - d) per morosità, coloro che non rispettano la scadenza prevista per il versamento della quota annuale di adesione;
 - e) per dimissioni, che dovranno comunque essere accolte con deliberazione del Consiglio Direttivo.
2. La qualità di Socio si perde inoltre per decesso.
3. Il Socio sottoposto a provvedimento di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) deve essere preventivamente convocato ed informato dell'avvio del procedimento.
4. Il Socio dichiarato decaduto, secondo i criteri previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d), può proporre ricorso all'Assemblea Generale; in caso di accoglimento il Socio dovrà essere riammesso.

TITOLO IV ORGANI STATUTARI

Art. 14 (Organi dell'Associazione)

1. Sono organi statutari dell'Associazione:
- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore dei conti (eventuale).
2. I componenti degli organi statutari di cui al comma precedente, lettere b), c), d) restano in carica quattro anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.
3. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'eventuale Revisore dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 15 (L'Assemblea Generale)

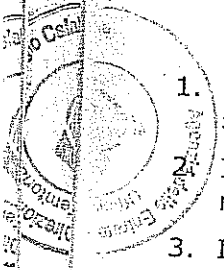
1. L'Assemblea Generale è composta dai Soci regolarmente iscritti da almeno trenta (30) giorni, ed in regola con la quota di adesione annuale entro la data di svolgimento della stessa.
2. L'Assemblea Generale deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per:
- a) l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

L'Assemblea Generale:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
3. L'Assemblea Generale potrà altresì essere convocata in sessione straordinaria per:
- a) deliberare le modifiche dello Statuto;
 - b) deliberare le modifiche del Regolamento Generale;
 - c) deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
 - d) deliberare su ogni altro argomento che sarà ad essa sottoposto.
4. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.
5. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 16 (Il Consiglio Direttivo)

- 
1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione politica - amministrativa dell'Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea ogni quattro (4) anni, nel numero minimo di tre (3) sino ad un numero massimo di cinque (5).
3. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- a) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente;
 - b) nominare il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario;
 - c) nominare il Cassiere;
 - d) attribuire eventuali incarichi di settore;
 - e) applicare le decisioni dell'Assemblea Generale dei Soci;
 - f) approvare la proposta del Bilancio Consuntivo;
 - g) verificare l'effettivo funzionamento delle eventuali strutture periferiche dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
5. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente.
6. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di Socio di membri del Consiglio Direttivo, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio. In caso di decadenza contemporanea per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale per indire nuove elezioni.

Art. 17
(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutari e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.
2. Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, ne convoca le sedute e ne predispone l'ordine del giorno.
3. Il Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento, pena la decadenza dello stesso.
4. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato, il Consiglio Direttivo nominerà uno dei suoi membri per ricoprire la carica vacante.

Art. 18
(Il Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.

Art. 19
(Il Segretario)

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di:
 - a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
 - b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
 - c) curare la corrispondenza e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
 - d) curare la tenuta e l'aggiornamento del libro Soci e del registro dei Volontari;
 - e) conservare agli atti i verbali delle sedute del Revisore dei conti.
2. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Segretario.

Art. 20
(Il Cassiere)

1. Il Cassiere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione contabile dell'Associazione, della tenuta dei relativi registri, della registrazione delle scritture e della predisposizione delle bozze del Bilancio Consuntivo da sottoporre inizialmente all'approvazione del Consiglio Direttivo ed in seguito all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione nei termini previsti dal presente Statuto.
2. Il Cassiere provvede al pagamento delle spese, all'incasso delle entrate e gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa, provvede altresì ai rimborsi delle spese anticipate dai Soci o dai componenti del Consiglio Direttivo e regolarmente documentate secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 21
(Il Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti è un organo statutario di controllo economico - finanziario dell'Associazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017, è eletto dall'Assemblea Generale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, anche fra persone estranee all'Associazione ed ha il compito di:
 - a) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del Bilancio Consuntivo alle scritture contabili e redigere annualmente una relazione da allegare allo stesso, da sottoporre all'Assemblea Generale;
 - b) controllare ed esprimere pareri di legittimità sugli atti di natura contabile e patrimoniale dell'Associazione;
 - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il componente dell'Organo di controllo economico - finanziario può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, ha facoltà di chiedere agli amministratori chiarimenti sull'andamento della gestione o su determinati affari.
3. Il Revisore dei conti non dovrà essere componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea Generale.

Art. 22
(Gratuità delle cariche statutarie)

1. Ogni carica statutaria, ad eccezione dell'eventuale Revisore dei conti, è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 23
(Convocazione degli organi statutari)

1. La convocazione degli organi statutari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.
2. Le convocazioni dell'Assemblea Generale devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato con lettera raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai Soci aderenti almeno quindici (15) giorni prima della data dell'adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario per la prima e la seconda convocazione; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai membri almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.
4. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

Art. 24
(Validità delle deliberazioni degli organi statutari)

1. Le deliberazioni adottate dagli organi statutari per essere valide, di norma, devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata, nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

2. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
3. L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro (24) ore dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati in forma scritta; non è consentito esprimere più di una delega.
4. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo o del Revisore dei conti e per i punti di cui al precedente art. 15, comma 3 è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega ed in seconda convocazione il voto favorevole dei due terzi dei presenti, intervenuti in proprio o per delega.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza personale della maggioranza dei componenti.
6. Il voto per l'elezione delle cariche statutarie ed ogni qualvolta si tratti di persone deve avvenire a scrutinio segreto.

Art. 25
(Decadenza dagli organi dell'Associazione)

1. I componenti degli organi dell'Associazione decadono dalla carica, nei seguenti casi:
 - a) quando intervengono a discussioni o deliberazioni o prendono parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado od affini fino al terzo, o interessi di enti, associazioni o società di cui avessero la rappresentanza;
 - b) quando, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio Direttivo;
 - c) quando subordinano, in tutto o in parte, l'attività, l'assistenza ed il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo ed in qualsiasi senso la religione, la politica di partito o l'esercizio dei diritti politici ed amministrativi.

Art. 26
(Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti)

1. La revoca di uno o più consiglieri o dell'eventuale Revisore dei conti per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o dalle leggi vigenti è deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in sessione straordinaria.

Art. 27
(Rinnovo degli organi statutari)

1. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, provvederà a convocare l'Assemblea Generale dei Soci per eleggere i nuovi organi statutari entro la scadenza prevista.
2. La procedura per il rinnovo degli organi dell'Associazione è disciplinata dal Regolamento Generale.

TITOLO V
GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 28
(Patrimonio dell'Associazione)

1. Il patrimonio dell'Associazione che non può essere mai ripartito fra i Soci, è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) titoli pubblici e privati;
- c) donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 29
(Fonti di finanziamento)

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione destinate al raggiungimento degli scopi statutari sono:
 - a) quote di adesione degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - f) contributi di organismi internazionali;
 - g) donazioni e lasciti testamentari;
 - h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 30
(Esercizio finanziario e bilancio)

1. L'esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato entro il mese di aprile di ogni anno.
3. La gestione contabile dell'Associazione è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.
4. L'Associazione deve impiegare l'eventuale avanzo di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.

TITOLO VI
SEZIONI DECENTRATE

Art. 31
(Costituzione e funzionamento)

1. Le Sezioni decentrate, previste al precedente art. 5, costituiscono parte integrante dell'Associazione e sono soggette al presente Statuto, al Regolamento Generale ed agli eventuali Regolamenti di gestione.
2. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento delle Sezioni decentrate vengono assegnati con deliberazione del Consiglio Direttivo, accogliendo eventuali indicazioni espresse dal donatore; le Sezioni non possono avere patrimonio proprio.

TITOLO VII
SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI

Art. 32
(Simbolo dell'Associazione)

1. Il simbolo dell'Associazione è costituito dal simbolo della PROCIV.

Art. 33
(Adesioni ad organizzazioni ed accordi)

1. L'Associazione "PROCIV C.R.O. CITTANOVA ODV", aderisce all'Associazione Nazionale Prociv-Arci.
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare di aderire altresì ad altre organizzazioni di cui condivide le finalità, stipulare convenzioni, accordi di cooperazione con enti, associazioni od organizzazioni, tranne quelli di fusione o incorporazione che devono essere deliberati dall'Assemblea Generale convocata in sessione straordinaria.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34
(Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto, solo da un'Assemblea Generale appositamente convocata, in sessione straordinaria; in tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti del Terzo Settore, aventi finalità analoghe e comunque, secondo le modalità stabilite dal art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 35
(Norme finali)

1. L'Associazione è altresì disciplinata da apposito Regolamento Generale che dovrà essere approvato secondo le norme statutarie, al fine di avere una migliore gestione di specifici rapporti associativi o attività.
2. Copie del presente Statuto e del Regolamento Generale dovranno essere esposte, in via permanente, all'Albo della sede dell'Associazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento Generale, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice Civile.

Art. 36
(Norma transitoria)

1. Con l'approvazione delle modifiche al presente Statuto, qualora il componente dell'organo di controllo economico - finanziario, di cui al precedente art. 21 non abbia i requisiti previsti all'art. 30 comma 5 del D.Lgs n. 117/2017, decade.

Note

- Statuto approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci tenutasi a _____
in data _____;
- testo modificato in data _____;
- Statuto registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di _____,
Ufficio territoriale di _____ il giorno _____ al n. _____, serie _____.

(versione al 12/4/19)